



# COMUNE DI VALLO DI NERA

*Provincia di Perugia*

## DECRETO SINDACALE

N. 3 del 29-03-2018

### REGISTRO GENERALE numero 3

*COPIA*

**Oggetto: NOMINA RESPONSABILE AREA TECNICA.**

## IL SINDACO

**VISTO** l'art. 50, comma 10, D.Lgs. n. 267/2000, a mente del quale spetta al Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;

**VISTO** l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della G.C. n. 269 del 27.10.1999, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e con esso sono state individuate all'art. 2, comma 1, n. 3 (tre) aree funzionali: amministrativa, tecnica e contabile;

**VISTA** la Deliberazione della G.C. n. 64 del 12.8.2010, esecutiva, con la quale si è provveduto a modificare l'art. 2, comma 1, del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, integrandolo con l'istituzione della specifica area di vigilanza;

**DATO ATTO** che con Decreto sindacale n. 8, del 04.06.2014, il Geom. Massimo Messi veniva nominato Responsabile dell'Area Tecnica, con attribuzione del relativo incarico di P. O. e riconoscimento delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, così come previsto dall'art. 109, comma 2, D. Lgs. N. 267/2000, con durata pari al mandato del Sindaco;

**CONSIDERATO** che dalla del 04.08.2017, il Geom. M. Messi ha cessato la propria attività lavorativa per collocamento a riposo;

**RICHIAMATO** il proprio precedente Decreto n. 1, del 07.08.2017, con il quale, visto l'art.53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dalla L. 448, del 2001: "Gli enti locali con popolazione inferiore a ((cinquemila abitanti)) fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con

*decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (...) anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”, veniva nominato responsabile dell’Area Tecnica l’Assessore Andrea Massari per la durata di mesi n. 2;*

**CONSIDERATO** che all’interno dell’Ente non vi sono dipendenti aventi le competenze professionali adeguate che abbiano manifestato la disponibilità a ricoprire l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica;

**RICHIAMATI:**

- l’art. 1 comma 557 della legge 331/2004: “*I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni, possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall’amministrazione di appartenenza*”.

**RICHIAMATA** altresì la Delibera di Giunta comunale n. 77, del 06.10.2017, con la quale si disponeva di richiedere la prestazione di attività lavorativa, per n. 6 ore settimanali, al di fuori dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 311/2004 della dipendente del Comune di Sant’Anatolia di Narco Ing. Virgili Pamela.

**RICHIAMATO** il proprio precedente Decreto n. 4, del 19.10.2017, con il quale veniva nominata Responsabile dell’Area Tecnica l’Ing. Pamela Virgili, del comune di Sant’Anatolia di Narco assegnandole la responsabilità dell’Ufficio Tecnico comunale (comprendente Area Tecnica/Tecnico/Manutentiva).

**CONSIDERATO** che in data 30.11.2017, l’incarico conferito all’Ing. Pamela Virgili è cessato.

**VISTI:**

- l’articolo 97, comma 4, lett. d) del TUEL, il quale, nell’autorizzare gli enti locali ad attribuire, mediante norme statutarie o regolamentari o provvedimenti sindacali, funzioni aggiuntive al Segretario comunale, consente, senza limiti apparenti, l’attribuzione ad esso di funzioni dirigenziali;

- l’articolo 109 del TUEL, che, con riferimento agli enti di minori dimensioni demografiche rafforza questa possibilità, prevedendo espressamente che, in assenza di figure dirigenziali, il Sindaco possa conferire le funzioni ed i compiti di gestione, indicati nell’articolo 107, al Segretario comunale;

- il contratto collettivo di lavoro integrativo dei Segretari comunali del 22 dicembre 2003, che introduce i concetti di “temporanità” ed “eccezionalità” della scelta organizzativa di avvalersi del Segretario comunale per lo svolgimento di funzioni gestionali, sottolineando che le stesse debbono essere conferite, in via prioritaria e quando ciò sia possibile, ad altri soggetti;

**CONSIDERATO** che l’attribuzione di funzioni gestionali al Segretario, quale scelta organizzativa permanente, è ammessa senza particolari limitazioni da una parte della giurisprudenza, soprattutto – ma non solo – negli enti di minori dimensioni demografiche: “*In generale è altresì pacifico che al segretario comunale – il quale svolge funzioni di assistenza giuridica nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai*

*regolamenti – non sono affidati compiti di amministrazione c.d. attiva, limitandosi egli (cfr. art. 97 c. 3 T.U.E.L.) a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e a coordinarne l’attività qualora non sia stato nominato un direttore generale. Tale attribuzione di competenze nettamente separate risulta però per ovvie ragioni temperata nei comuni di minori dimensioni demografiche, generalmente privi di personale di qualifica dirigenziale. Prevede infatti l’art. 109 c. 2 T.U.E.L. che nei comuni privi di dirigenti le funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici oppure demandate al segretario comunale, in applicazione dell’art. 97 comma 4 lettera d) a mente del quale appunto il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia. Ne consegue che legittimamente nel comune di ... – nel cui organico non figura personale di livello dirigenziale – la responsabilità operativa delle diverse aree in cui si articola la struttura organizzativa è stata attribuita al segretario comunale, il quale dunque risulta competente ad adottare i relativi provvedimenti ad efficacia esterna”.*

**RICHIAMATO** il proprio precedente Decreto n. 1 del 2018, con il quale veniva temporaneamente individuato il Responsabile dell’Area Tecnica nella figura del Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Isidori, fino al 31.03.2018;

**CONSIDERATO** che il termine di scadenza dell’incarico sopra descritto cesserà in data 31.03.2018;

**RITENUTO** necessario procedere ad una revisione delle unità organizzative dell’Ente e, nelle more, ad una nuova nomina del Responsabile dell’Area Tecnica;

**TENUTO CONTO** dell’attuale dotazione organica dell’Ente, con particolare riferimento all’Area Tecnica, in cui risultano collocati n. 2 unità di personale, di cui una, il Geom. Andrea Restani, di cat. C, e l’altra, l’arch. Silvi Valeria, dipendente a tempo determinato, di cat. D, assunta in data 11.09.2017, per la gestione delle pratiche del sisma 2016.

**VISTO** il vigente Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi;

**VISTO** il CCNL del Comparto Regioni – Enti Locali del 22 gennaio 2004 ed in particolare l’art.15;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

## D E C R E T A

1. Di affidare l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica alla Dott.ssa Roberta Isidori, Segretario comunale dell’Ente, attribuendo alla stessa le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 109, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000, con decorrenza 01.04.2018.

2. Di stabilire che l’incarico come sopra assegnato deve ritenersi di carattere meramente temporaneo ed eccezionale ed avrà durata fino al 30.04.2018, salvo revoca anticipata nell’ipotesi in cui venga individuata una nuova figura professionale, avente i requisiti per ricoprire il posto vacante cat. D, all’interno dell’Ufficio Tecnico.

3. Di attribuire al Segretario Comunale, per lo svolgimento delle funzioni sopra citate, la maggiorazione dell’indennità di posizione annua, ai sensi del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, nella misura del 30% della retribuzione di posizione prevista per gli enti di fascia demografica inferiore ai 3000 abitanti.

**COMUNE DI VALLO DI NERA**

Il presente provvedimento verrà affisso all'Albo Pretorio comunale per la durata di giorni 15 e trasmesso all'interessato.

Dalla Residenza Municipale, lì ventinove marzo duemiladiciotto.

**IL SINDACO**

***F.to BENEDETTI AGNESE***

---

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera,lì 04-04-2018